



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 441

Ordinanza n. 1 del 18/01/2018.

OGGETTO: ORDINANZA PER PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI E TERRENI IN AREE AGRICOLE E URBANE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso

- che, anche a causa dei recenti cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi anni che hanno interessato direttamente il nostro territorio, si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- altresì, che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali di scolo, dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate;
- che in particolare gli eventi meteorici straordinari di gelicidio verificatisi in data 11 e 12 dicembre 2017, hanno provocato una massiccia caduta di rami e piante, anche di grande spessore sia sulla rete viaria, sia negli alvei di corso d'acqua principali e secondari, i quali risultano colmi di detriti legnosi;

Considerato

- che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione;
- che è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria funzionalità di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali per garantire il corretto

- deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità. A tal fine risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica;
- che è pertanto necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni al fine di risolvere le anzidette problematiche;

Richiamati seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- il Codice Civile (artt. 861-891-892-893-897-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (artt. 134,140);
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Regolamento Polizia rurale del Comune di Rivanazzano Terme approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2015;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 689/1981;

VISTO l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori di terreni presenti nel territorio del Comune di Rivanazzano Terme, ciascuno per la propria quota di attivarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità riguardo ai fondi agricoli prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:

- a. tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;

- b. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
- c. nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
- d. effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- e. effettuare sui propri terreni la corretta manutenzione ponendo attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque;

AVVERTE

Che in caso di inadempimento degli interessati potrà intervenire in via sostitutiva il Comune con addebito delle spese ai proprietari dei terreni.

Che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'Allegato "A" del Regolamento di Polizia rurale nella misura compresa tra € 50,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

Che la sanzione pecuniaria di cui sopra sarà applicata in via residuale, in quanto viene fatto salva l'applicazione delle specifiche sanzioni di seguito indicate:

- nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione (da € 168,00 ad € 674,00) e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- in caso di accertata violazione delle norma in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi della parte terza del capo I, titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006;
- in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904, n. 368 e dal R.D. 25/07/1904, n. 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;
- La sanzione sarà applicata sulla base dell'infrazione rilevata.

DISPONE

- che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e che rimarrà valida sino a revoca del medesimo atto, anche in annualità successive alla presente;
- che per l'anno di emissione della presente ordinanza gli interventi dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di cui sopra e per gli anni successivi gli stessi dovranno essere realizzati entro il 30/04 di ogni anno;
- che la Polizia Locale nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, comminando le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;
- che la presente ordinanza sia inoltrata a:

Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Rivanazzano Terme e Responsabile del Servizio Polizia Locale di Rivanazzano Terme.

INFORMA

1. Che Autorità competente è: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it, pec: comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it;
2. Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Responsabile Settore Territorio e Ambiente Geom. Franco CUNEO, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale di Rivanazzano Terme, piazza Cornaggia Medici, 71;
3. Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

DISPONE INOLTRE

- che la presente Ordinanza sarà pubblicata:
 - a) sul sito web del Comune di Rivanazzano Terme
 - b) all'Albo Pretorio per giorni 90 (novanta);
 - c) mediante affissione di appositi avvisi per estratto sul Territorio comunale



Il responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Franco CUNEO